

STUDIO LEGALE
Avv. CINZIA ANGELA INGALA

Via Passalacqua s.n.c. 94012 Barrafranca (EN)

Tel. e fax 0934/468924 cell. 3331154169 – 3392438949 – 3921501436

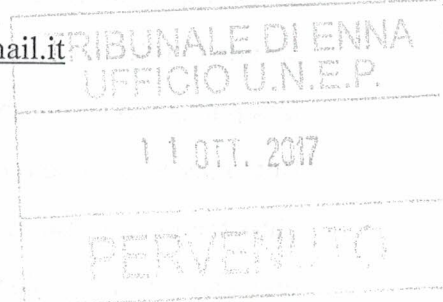
E-mail: angelospataro72@virgilio.it

PEC: cinzia.ingala@avvocatienna.legalmail.it

Cinzia Angela Ingala
Amministratore
Angelo Spataro
Amministratore

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

ATTO DI CITAZIONE



PER: la Signora Gugliotta Francesca, nata ad Enna il 08.10.1949 e residente in Assoro, Contrada Pipitone n. 2, codice fiscale GGLFNC49R48C342P, rappresentata e difesa dall'Avv. Ingala Cinzia Angela (codice fiscale NGLCZN76M43C342I e PEC: cinzia.ingala@avvocatienna.legalmail.it), giusta procura allegata al presente atto, la quale dichiara di Voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cinzia.ingala@avvocatienna.legalmail.it e/o al seguente numero di fax 0934468924, entrambi già comunicati all'Ordine degli Avvocati di appartenenza ed elegge domicilio presso lo studio del difensore in Barrafranca Via Passalacqua s.n.c.

FATTO

- in data 16.04.2016, in Assoro, la Signora Gugliotta, mentre stava attraversando la Via Crisa, all'altezza del civico 208 (da un lato) e 243 (dall'altro), dando le spalle al civico 208 e dirigendosi verso il civico 243, a causa dello stato sconnesso ed insidioso della pavimentazione stradale, cadeva a terra riportando gravi lesioni fisiche, sicchè veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ASP di Enna, Presidio Ospedaliero Ferro Capra Branciforte dove venivano prestate le prime cure e diagnosticata la frattura al femore destro, con disposizione di trasferimento presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Umberto I di Enna, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico con dimissioni in data 24.04.2016. Seguiva, naturalmente, un periodo di riabilitazione, accertamenti medici e cure.

- Come relazionato dall'Arch. Vincenzo Vaccalluzzo (vedasi all. 3), lungo la Via Crisa, all'altezza del civico 208 dove è caduta la Signora Gugliotta, la pavimentazione, all'epoca dei fatti, presentava un dislivello tra le due tipologie di pavimento ivi presenti (basole in pietra nella parte centrale e masselli ad incastro autobloccanti ai margini). In particolare, lungo la linea di unione dei due tipi di pavimentazione, esisteva, all'epoca dei fatti, un

dislivello di circa due centimetri a causa della non corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione e del non idoneo accostamento dei due tipi di materiale atteso che - come espressamente relazionato dal tecnico - volendo usare dette tipologie di pietra, sarebbe stato necessario adottare idonei accorgimenti al fine di prevenire i cedimenti di una parte di pavimentazione, di fatto verificatisi.

Detto dislivello (che ha cagionato la caduta della Signora Gugliotta) rappresentava, date le dimensioni (non tanto grandi da essere facilmente visibile ed evitabile), indubbiamente un'insidia stradale e/o trabocchetto.

DIRITTO

- **Responsabilità ex art. 2051 c.c. per omessa manutenzione della strada**

In punto di diritto sussiste, nel caso di specie, la grave responsabilità dell'Ente convenuto, proprietario della strada teatro del sinistro e, pertanto, deputato alla relativa custodia e manutenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. , essendo gravemente venuto meno al suo dovere di vigilanza e/o controllo sulla strada stessa, non avendo apposto segnali di pericolo e non avendo adottato alcun'altra misura cautelare e/o manutentiva al fine di impedire che i pericoli e le insidie della strada potessero nuocere agli utenti, così come invero è successo.

Ad avviso della recente giurisprudenza (vedasi in particolare Cass. Civ. 11802/2016; Cass. Civ. 8935/2013; Cass. Civ. 28/9/12 n. 16542)

- l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura e pertinenze della strada stessa, in ragione del particolare rapporto con la cosa che al predetto deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, indipendentemente dalla sua estensione;
- il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze concrete del caso. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo" e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno;

- l'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di inversione dell'onere della prova imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del caso fortuito ovvero di dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze concrete, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ed in base al principio generale del *neminem ledere* (art. 2043 c.c.) e che il danno si è verificato per fattori esterni ed estranei, imprevedibili nè superabili con lo sforzo diligente dovuto;

- ai fini della prova liberatoria occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi. Solamente in quest'ultima ipotesi può configurarsi il fortuito ovvero, in particolare, allorquando l'evento si sia verificato prima che l'Ente proprietario o gestore della strada abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Applicando i superiori principi al caso di specie emerge palesemente la sussistenza della grave ed esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto il quale ha mantenuto in essere, per anni, una situazione di estremo pericolo per gli utenti della strada, rappresentata dal dislivello esistente, lungo la linea di unione, tra le due tipologie di pavimento presenti *in loco*. In particolare era onere ed obbligo del Comune, attesa la pericolosità strutturale della pavimentazione *de qua*, provvedere ad adottare gli accorgimenti opportuni allo scopo di rimuovere l'insidioso dislivello ed, in ultima analisi, procedere al rifacimento del manto stradale. Invero, l'Ente convenuto non solo non ha fatto ciò, mantenendo per anni lo stato insidioso e pericoloso della pavimentazione appena descritto, ma addirittura ha ommesso finanche di segnalare adeguatamente la presenza di detto dislivello, al fine di prevenire eventuali cadute e conseguenti danni.

Nè il Comune può invocare a propria discolpa il c.d. caso fortuito atteso che la situazione di pericolo sopra descritta era immanente alla struttura della strada (ovvero alla tipologia di pavimento adoperato) sicchè non può certo dirsi che il danno sia dipeso da fattori esterni ed estranei, imprevedibili e non superabili con l'ordinaria diligenza!

Si rileva, infine, che la strada teatro dell'occorso è una delle vie principali del centro storico del Comune di Assoro, vi si trovano numerosi esercizi commerciali, è abitualmente transitata da numerosi pedoni e, addirittura, vi si trova ubicato lo stesso

palazzo municipale (al civico 280); anche per questa ragione il Comune avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e cura nella manutenzione del manto stradale al fine di rimuovere le situazioni di pericolo e prevenire i relativi danni.

- Responsabilità ex art. 2043 c.c.

Si rappresenta, in proposito, che, come relazionato dal CTP tecnico, il dislivello tra le due tipologie di pavimento lungo la linea di unione era piuttosto insidioso atteso che, avendo un'altezza di due centimetri, non era visibile e percepibile come pericoloso da parte del comune utente della strada.

Ricorrono, pertanto, nella fattispecie, i requisiti della c.d. insidia e/o trabocchetto con conseguente sussistenza della responsabilità dell'Ente convenuto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. considerato che il Comune di Assoro, con colpa (consistente nella condotta gravemente omissiva tenuta), ha violato le regole di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, quelle dettate dalla primaria norma del *neminem ledere* rendendosi così responsabile dei danni subiti dai terzi a causa delle situazioni di pericolo mantenute in essere (consistenti nel caso di specie nell'insidioso dislivello lungo la linea di unione dei due tipi di pietra), senza l'adozione di alcun provvedimento volto a garantire la sicurezza dei terzi e/o a prevenirne i danni.

Si rileva e ribadisce, sul punto che, secondo l'unanime giurisprudenza, la P.A., nell'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo dei beni di natura demaniale, trova un limite alla propria discrezionalità nelle norme di legge o di regolamento, nonché nelle regole di comune prudenza e diligenza e, in particolare, in quelle dettate dalla norma primaria del *neminem laedere*, in applicazione della quale è tenuta a mantenere il proprio patrimonio stradale in uno stato tale da impedire che l'utente possa trovarsi in situazioni di pericolo e, conseguentemente, risponde dei danni che derivano da tale stato di pericolo.

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI

Oggi la Signora Gugliotta è guarita ma, a causa delle lesioni subite, come ha accertato il consulente medico legale (all. 5) presenta i seguenti postumi permanenti: *"sostituzione protesica totale dell'anca destra per frattura complessa del femore dx, con deficit funzionale articolare di circa un terzo, claudicazione, dolore in posizione assisa, al carico ed alla deambulazione prolungata"*.

Detti postumi hanno determinato un danno biologico pari al 25% nonché un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 90 e parziale al 50% di giorni trenta.

Detti postumi incidono, inoltre, sensibilmente sulla sfera individuale e relazionale e sull'espletamento delle normali attività di vita quotidiana della danneggiata (a causa della riduzione della forza muscolare, della ridotta articolarietà dell'anca, della ridotta flessibilità e alterazione del passo) e ne pregiudicano sensibilmente l'attività lavorativa di casalinga a causa dell'impossibilità di svolgere alcuni atti tipici quali il salire e scendere da una scala di legno o di metallo (attività necessaria, ad esempio, per pulire i lampadari o le finestre o, ancora, per montare e smontare le tende), il portare e spostare pesi (gesto necessario quando, ad esempio, si va a fare la spesa), il rimanere a lungo in piedi nella stessa posizione (situazione che si verifica quando bisogna stirare la biancheria) ecc. determinandone una riduzione, in termini di capacità, pari al 30%.

Alla luce di quanto sopra, spetta all'attrice il risarcimento delle seguenti voci di danno

A. Danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa di casalinga

Sussistendo una riduzione della capacità lavorativa di casalinga, spetta all'attrice il risarcimento del relativo danno di natura patrimoniale.

Sul punto di rappresenta che la Suprema Corte di Cassazione, già da tempo, ha riconosciuto il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa laddove venga provata in giudizio la diminuzione della capacità di guadagno della vittima.

Più volte (Cass. Civ., Sez. III, 20 ottobre 2005 n. 20324; Cass. Civ. n. 26080/2005; Cass. Civ. 20324/2005; Cass. Civ. n. 15823/2005; Cass. Civ. 2639/2005; Cass. Civ. sez. III, 8 maggio – 6 novembre 1997, n. 10923; Cass. Civ. 15/11/1996 n. 10015; Cass. Civ. 23/05/1975 n. 2063; Cass. Civ. Sez. III 11/12/2000 n. 15580; Cass. Civ. Sez. III 6/11/1997 n. 10923; Cass. Civ. Sez. III 15/11/1996 n. 10015; Cass. Civ. Sez. III 22/11/1991 n. 12546), inoltre, la Suprema Corte si è occupata del caso, analogo a quello in esame, in cui la danneggiata sia una casalinga affermando che le relative mansioni, sebbene la casalinga non sia impegnata in attività economicamente retribuita, sono comunque monetariamente traducibili, *“con conseguente risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa”* (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 8403 del 24 Aprile 2015).

Dal punto di vista probatorio, nel caso in cui non sia possibile dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti, questi possono essere dedotti attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, ex art. 2729 cod. civ., tali da far concludere per la sussistenza di un fatto ignoto partendo da più fatti noti (vedasi Cass. 8403/2015).

Orbene, nel caso di specie, appare chiaro che la Signora Gugliotta, a causa della protesi all'anca (non potendo bene articolare la gamba, avendo un'andatura claudicante, avvertendo dolore al carico, alla deambulazione prolungata ed alla posizione assisa) non può più svolgere diverse attività tipiche del lavoro della casalinga (quali, come sopra detto, il salire e scendere da una scala di legno o di metallo per pulire i lampadari o le finestre o, ancora, per montare e smontare le tende; il portare e spostare pesi, ad esempio andando a fare la spesa; il rimanere a lungo in piedi nella stessa posizione ad esempio stirando la biancheria) e comunque incontra maggiori difficoltà ed ha bisogno dell'aiuto di terze persone.

Ne deriva, quindi, un'evidente riduzione della capacità lavorativa di casalinga che, secondo le valutazioni del CTP, ammonta al 30%.

Ai fini della quantificazione di tale voce di danno i parametri di riferimento sono costituiti dall'entità dei postumi permanenti (e dunque dalla percentuale di incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del soggetto), dal reddito (in particolare facendo riferimento al reddito più alto dell'ultimo triennio o, nel caso della casalinga, facendo riferimento al triplo della pensione sociale che, nell'anno 2016 in cui occorre il sinistro oggetto di causa, ammontava ad Euro 17.474,73) dalla durata della vita media probabile del danneggiato (desunta in funzione della sua età ed in base ai coefficienti di capitalizzazione pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura al Quaderno n. 41 del dicembre 1990) oltre che dal correttivo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (pari al 15%).

Il sistema di calcolo può essere così schematizzato:% (percentuale di incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del soggetto) X Euro (triplo della pensione sociale annua 2016) X (coefficiente di capitalizzazione previsto per un soggetto di sesso femminile di 66 anni – età della danneggiata alla data dell'incidente) – 15% (scarto tra vita fisica e vita lavorativa).

Si rileva, in proposito, che i superiori principi vengono mutuati, per analogia, dalla disciplina vigente in materia di responsabilità civile automobilistica (vedasi art. 137 del D. Leg.vo 07/09/2005 n. 209).

B. Danno non patrimoniale

Come accertato dal consulente medico legale di parte attrice (all. 5), a causa delle lesioni subite, la Signora Gugliotta presenta i seguenti postumi permanenti: *"sostituzione protesica totale dell'anca destra per frattura complessa del femore dx, con deficit*

funzionale articolare di circa un terzo, claudicazione, dolore in posizione assisa, al carico ed alla deambulazione prolungata".

Detti postumi hanno determinato un danno biologico pari al 25% nonchè un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 90 e parziale al 50% di giorni trenta ed, inoltre, incidono sensibilmente sulla sfera individuale e relazionale e sull'espletamento delle normali attività di vita quotidiana della danneggiata (a causa della riduzione della forza muscolare, della ridotta articolarià dell'anca, della ridotta flessibilità e alterazione del passo).

Spetta, pertanto, all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale nella forma del danno biologico, morale ed esistenziale.

E' noto a questa difesa, che la Suprema Corte, con le c.d. quattro sentenze gemelle (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), ha statuito che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva. Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico - relazionali della vita del soggetto danneggiato nonchè ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.

A ben vedere, però, le Sezioni Unite non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento *ipso facto* del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie.

Invero, già all'indomani delle c.d. sentenze gemelle tanto il legislatore (vedasi DPR 37/2009 e 191/2009) quanto la stessa Suprema Corte, con numerose sentenze, hanno inequivocabilmente manifestato la volontà di distinguere, ontologicamente e giuridicamente, il danno morale ed esistenziale dal c.d. danno biologico.

In particolare, con diverse sentenze, la Cassazione ha ribadito la "*autonomia ontologica del danno morale*", autonomia che "deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone" e "pure attiene ad un diritto inviolabile della persona" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29191; Cass. Civ., sentenza n. 379/2009, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 14 gennaio 2009, n. 557 e Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 maggio 2009, n. 11059) ed ha sostenuto (Cassazione Civile, sez. III, con sentenza 10 marzo 2010, n. 5770) che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, occorre valutare il danno morale come voce di danno dotata di logica autonomia in relazione alla diversità

del bene protetto, tenendo conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico.

Ancora più interessante sul punto è il recente arresto della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 7766 del 20.04.2016, ha espresso un'interessante lettura della nozione di "*natura unitaria e onnicomprensiva*" del danno non patrimoniale. In particolare, in detta sentenza il Supremo Collegio, nel ribadire la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, così come a suo tempo predicato dalle sopracitate S.U. del 2008, ha precisato che la natura unitaria si riferisce, segnatamente, all'interesse costituzionale posto alla base del risarcimento, con ciò intendendosi che non vi devono essere differenze nell'accertamento e nella liquidazione del danno in base al diritto costituzionalmente protetto che sia stato leso. La natura onnicomprensiva, invece, sta a significare che l'unitario risarcimento del danno non patrimoniale deve tener conto di tutte le conseguenze dannose dell'evento, con il limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e con il requisito che venga superata la cd. soglia di risarcibilità, al di sotto della quale il danno è considerato bagatellare e non meritevole di risarcimento.

Orbene, partendo da tali premesse, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale ogni individuo è, al contempo, relazione con se stesso e rapporto con l'altro da sé; esiste, pertanto, una duplice dimensione della sofferenza umana e diverse sono le conseguenze del danno fisico patito, quali quelle di tipo interiore (danno morale) e quelle di tipo relazionale (danno esistenziale) di cui, pertanto, è possibile predicare l'autonoma risarcibilità.

In altri termini, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono "danni diversi e perciò sono autonomamente risarcibili" rispetto al danno biologico in sé. In particolare, il primo (danno morale) attiene all'aspetto interiore, per come esso ha inciso sul danneggiato procurandone sofferenza psichica e patema d'animo (danno che non può trovare una determinazione ex ante, ma richiede una quantificazione parametrata alle circostanze del caso concreto). Il secondo, invece, si riferisce all'aspetto esteriore, per come esso ha condizionato la vita quotidiana del

danneggiato, modificandone *in pejus* le abitudini (si tratta del cd. danno esistenziale o danno alla vita di relazione).

Alla luce di quanto sopra detto, quindi, con la sentenza in commento si apre un varco di non scarso rilievo a modalità alternative di liquidazione del danno non patrimoniale, non più basate sulla semplice personalizzazione del danno biologico, ma che presuppongono, sin dal principio, voci di danno distinte e autonomamente risarcibili, anche al di fuori dei consueti criteri tabellari.

Ciò detto, nel caso di specie, spetta all'attrice non soltanto il risarcimento del danno alla salute in senso stretto ma altresì il risarcimento del danno morale (inteso quale sofferenza psicologia patita) e del danno esistenziale considerata l'incidenza negativa che i postumi permanenti riportati dall'attrice hanno sulla sua vita di relazione (si pensi, in proposito, al fatto che la Signora Gugliotta, a causa delle difficoltà deambulatorie, ha dovuto rinunciare a diversi suoi hobbies come fare lunghe passeggiate, ballare, fare giardinaggio ecc.), danni che vanno autonomamente risarciti al fine di garantire alla danneggiata un ristoro adeguato ed integrale.

In subordine, qualora l'Adito Tribunale non dovesse condividere il superiore ragionamento giuridico, indubbiamente dovrà procedersi quanto meno ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale globalmente inteso, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dall'attrice e la loro incidenza sulle sue abitudini di vita, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ai fini della quantificazione della voce di danno in esame dovranno applicarsi i valori espressi nelle ultime tabelle del Tribunale di Milano che, la Suprema Corte di Cassazione (vedasi sentenza n. 12408/2011) ha consacrato le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno non patrimoniale, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza.

C. Danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie presenti e future

Spetta, infine, alla danneggiata il rimborso delle spese medico – sanitarie sostenute e documentate in atti.

Si rappresenta, infine, che, prima di promuovere il presente giudizio, la Signora Gugliotta, con atto del 11.11.2016, protocollato il 15.12.2016 (all. 2), ha formulato apposita richiesta risarcitoria contenente anche l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, al Comune di Assoro il quale, assicurato per la responsabilità civile verso terzi, ha inoltrato la richiesta risarcitoria alla propria società assicuratrice ma, ad oggi, nonostante

l'attrice abbia pazientemente atteso i tempi dell'istruttoria della pratica, nulla ha ricevuto a titolo di risarcimento dei danni subiti nè il Comune ha comunicato di voler aderire all'invito alla negoziazione assistita rivoltogli.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nell'interesse della propria rappresentata,

CITA

Il Comune di Assoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in Assoro, Via Crisa n. 280, codice fiscale 00052420866, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Enna, in particolare dinanzi al Giudice che verrà designato, per l'udienza del **07.02.2018** ore 9,00 e ss., con l'invito a costituirsi in Cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito – accertata la responsabilità del Comune di Assoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella verifica del sinistro *de quo*, quale Ente proprietario della pubblica strada, deputato alla custodia, gestione e manutenzione della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex 2043 c.c. e/o secondo la qualificazione giuridica che l'Adito Giudice Vorrà adottare – condannare l'Ente pubblico convenuto, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, al risarcimento in favore dell'attrice dei danni alla persona subiti, come sopra descritti, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere in futuro.

Il tutto nella misura di Euro 250.000,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici I.S.T.A.T. e gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data del sinistro (16.04.2016) al soddisfo, il cui tasso, a far data dalla notifica del presente atto, andrà determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.

Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non avere riscosso alcunché e con sentenza provvisoriamente esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova.

1) Prova per testi con la Signora Greco Santa, nata a Piazza Armerina il 23.08.1979 e residente in Assoro, Via Roma n. 40, per rispondere in ordine al seguente capitolato:

- a) Vero o no che in data 16.04.2016, alle ore 19.50 - 20.00 circa, in Assoro, lungo la Via Crisa, all'uscita dal negozio Scarpe Diem (ubicato in detta via) la Signora Gugliotta Francesca, nell'attraversare la strada, in direzione della tabaccheria Termini, è caduta a terra dopo essere inciampata nel dislivello presente tra una pietra ed un'altra della pavimentazione stradale, esattamente nel punto ritratto nelle foto che Le vengono esibite (vedasi foto allegate alla relazione tecnica dell'Arch. Vaccaluzzo all. 3);
- b) vero o no che le foto che Le vengono esibite (foto allegate alla relazione tecnica dell'art. Vaccaluzzo) ritraggono le condizioni della Via Crisa alla data della caduta della Signora Gugliotta ed, in particolare, il dislivello dove la Signora Gugliotta è inciampata cadendo;
- c) vero o no che la S.V. ha soccorso la Signora Gugliotta la quale lamentava dolori alla gamba e non riusciva ad alzarsi da terra;
- d) vero o no che, successivamente, è intervenuto il personale del servizio 118 che ha caricato la Signora Gugliotta in autoambulanza;
- e) vero o no che la Via Crisa è una strada del centro storico del Comune di Assoro e vi si trovano diversi esercizi commerciali;
- f) vero o no che, dopo la caduta della Signora Gugliotta, è stata rifatta la pavimentazione della Via Crisa.

2) CTU medico legale al fine di accertare e quantificare i danni alla persona subiti dalla Signora Gugliotta Francesca, come sopra descritti.

SI PRODUCE fascicolo di parte contenente i seguenti documenti:

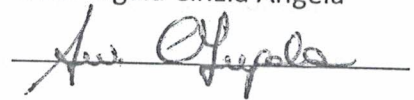
- 1) originale atto di citazione notificato con allegata procura alle liti;
- 2) diffida datata 11.11.2016, depositata il 15.11.2016;
- 3) relazione di consulenza tecnica di parte datata 23.09.2016 a firma dell'Arch. Vincenzo Vaccaluzzo;
- 4) dichiarazione testimoniale a firma della Signora Greco Santa datata 18.04.2017 con allegata copia del documento d'identità;
- 5) relazione di consulenza medico legale a firma del Dott. Filippo Di Venti datata 06.10.2016;
- 6) verbale di pronto soccorso del p.o. Ferro Capra Branciforte datato 16.04.2016;
- 7) cartella clinica del p.o. Umberto I di Enna - data di ingresso 17.04.2016 - data di dimissioni 24.04.2016;
- 8) certificazione dell'U.O. di Ortopedia dell'Ospedale Umberto I di Enna con diagnosi alle dimissioni del 24.04.2016;

- 9) referto radiografico relativo ad esame eseguito in data 18.05.2016 presso l'ASP di Enna - Stabilimento di Leonforte;
- 10) certificato del 23.05.2016 dell'ASP di Enna, relativo al periodico controllo;
- 11) relazione di dimissioni prot. 188 del 25.06.2016, ASP di Enna;
- 12) attestazione di ricovero datata 20.07.2016 presso Villa Maria Salustra srl dal 26.04.2016 al 25.06.2016;
- 13) referto radiografico relativo ad esame eseguito in data 05.07.2016 presso l'ASP di Enna - Stabilimento di Leonforte;
- 14) certificato medico del 15.07.2016 relativo a controllo periodico dell'ASP di Enna - Reparto di ortopedia.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente causa ammonta ad Euro 250.000,00 e che pertanto sarà versato un contributo unificato di Euro 759,00.

BARRAFRANCA, 05.10.2017

Avv. Ingala Cinzia Angela



PROCURA

La sottoscritta Gugliotta Francesca, nata ad Enna il 08.10.1949 e residente in Assoro, Contrada Pipitone n. 2, codice fiscale GGLFNC49R48C342P, in riferimento al contenzioso contro il Comune di Assoro avente ad oggetto il risarcimento dei danni alla persona subiti in seguito a caduta su strada comunale in data 16.04.2016, per responsabilità ex art. 2051 - 2043 c.c.

delega

l'Avv. Ingala Cinzia Angela del Foro di Enna, con studio in Barrafranca, Via Passalacqua snc, nata ad Enna il 03.08.1976, codice fiscale NGLCZN76M43C342I e residente in Barrafranca, Via Passalacqua s.n.c., a rappresentarla e difenderla nel promuovendo giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Enna, nella sua eventuale opposizione e nella successiva fase esecutiva; a transigere, conciliare e/o chiamare terzi in causa.

Resa edotta ed informata dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003, del fatto che il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale conferito al difensore, presta consenso al trattamento dei propri dati personali comuni, sensibili e giudiziari nonché alla permanenza degli stessi negli archivi informatici e/o cartacei dello studio legale.

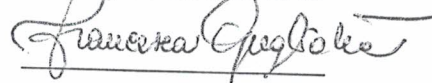
Dichiara, altresì, di essere stata informata della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/10 e dei relativi benefici fiscali, nonché della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del D.L. n. 142/14, conv. in L. n. 162/14.

Dichiara, infine, ai sensi del D.L. n. 1/12, di avere ricevuto le informazioni relative all'incarico, comprese quelle relative ai compensi professionali e di avere ricevuto gli estremi della polizza assicurativa sulla responsabilità civile del professionista.

Elegge domicilio presso lo studio di detto difensore in Barrafranca, Via Passalacqua s.n.c.

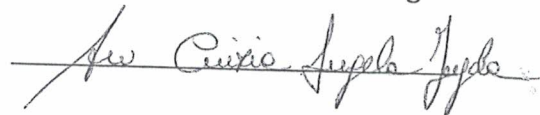
Barrafranca, 05.10.2017

Gugliotta Francesca



Per autentica

Avv. Ingala Cinzia Angela



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Ingala Cinzia Angela del Foro di Enna, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP del Tribunale di Enna

CERTIFICO

di avere notificato copia del superiore atto di citazione a

- Comune di Assoro, in persona del Sindaco pro tempore, avente sede legale in Assoro, Via Crisa n. 280, mediante raccomandata ar

lung 11 OTT. 2017

TRIBUNALE DI ENNA
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Pietra Casale